Gennaio 2010 | www.estv.admin.ch

Info IVA 22 concernente il settore

Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Osservazioni preliminari

Espressioni che possono indicare una forma femminile o maschile non verranno in seguito distinte nella presente pubblicazione ma saranno utilizzate nell'una o nell'altra forma e sono considerate equivalenti.

Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AFD	Amministrazione federale delle dogane
art.	articolo
cpv.	capoverso
DSC	Direzione dello sviluppo e della cooperazione
IVA	Imposta sul valore aggiunto
lett.	lettera
LIFD	Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (RS 642.11)
LIVA	Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)
n.	numero
N.IVA	Numero di registro dei contribuenti IVA
OIVA	Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.201)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SECO	Segreteria di Stato dell'economia

Aliquote d'imposta valevoli fino al 31 dicembre 2010:

Aliquota normale 7,6 %; aliquota ridotta 2,4 %; aliquota speciale 3,6 %.

Aliquote d'imposta valevoli dal 1° gennaio 2011:

Aliquota normale 8,0 %; aliquota ridotta 2,5 %; aliquota speciale 3,8 %.

sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

© Edito dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna
Dicembre 2010

Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA

La presente info IVA si fonda sulla LIVA e sull'OIVA, entrambe entrate in vigore il 1° gennaio 2010, ed è valevole da tale data. Le informazioni orali e scritte rilasciate sotto il regime della vecchia legge sull'IVA del 2 settembre 1999, che non corrispondono al contenuto della presente pubblicazione, non sono applicabili alle fattispecie verificatesi a partire dall'entrata in vigore della nuova LIVA del 12 giugno 2009. Mantengono invece la loro validità le informazioni rilasciate, nonché le pubblicazioni edite a suo tempo, in virtù della vecchia legge sull'IVA e riferite a fattispecie verificatesi tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2009.

La presente Info IVA si rivolge alle organizzazioni e istituzioni di opere assistenziali svizzere, di previdenza e di assistenza sociale, come pure alle istituzioni sociali e religiose di ogni genere.

Trovate ulteriori informazioni su determinati temi (p. es. assoggettamento, controprestazione, deduzione dell'imposta precedente) nelle corrispondenti info IVA.

Le informazioni contenute nella presente info IVA devono essere considerate come spiegazioni dell'AFC riguardanti la LIVA e l'OIVA. La pubblicazione dovrebbe permettere ai contribuenti e ai loro rappresentanti di salvaguardare i propri diritti e adempiere i propri obblighi in materia di IVA.

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

Sostituita
dalle pubblicazioni
basate sul web

Indice delle materie

1 In generale . . . 7
1.1 Prestazioni imponibili . . . 7
1.2 Prestazioni escluse dall'imposta, opzione . . . 7
1.3 Flussi di mezzi finanziari non assoggettati all'imposta (non controprestazioni). . . 7
1.4 Assoggettamento . . . 8
1.5 Utilità pubblica . . . 8
1.6 Aliquote forfetarie o aliquote saldo . . . 9

2 Prestazioni in ambito di aiuto e sicurezza sociali . . . 9
2.1 Principio . . . 9
2.2 Assistenza di malati psichici, disabili mentali o fisici in istituti, case di cura, centri di terapia ecc. . . . 11
2.3 Servizio pasti . . . 12
2.4 Assistenza e consulenza ad anziani nella loro abitazione. . . . 13
2.5 Consulenza a persone disabili, malati psichici o persone affette da dipendenze . . . 13
2.6 Assistenza ai senzatetto e alle persone bisognose di protezione . . . 13
2.7 Assistenza a persone in esecuzione di pena o in internamento, in istituti d'educazione ecc. . . . 13
2.8 Assistenza a persone affette da dipendenze in centri e locali di assistenza . . . 14
2.9 Assistenza a rifugiati e richiedenti l'asilo. . . . 14

3 Prestazioni di assistenza all'infanzia e alla gioventù . . . 14
3.1 Principio . . . 14
3.2 Assistenza a bambini e giovani in asili infantili, orfanotrofi, istituti d'educazione . 16
3.3 Assistenza in asili-nido e giardini d'infanzia, pasto di mezzogiorno . . . 16
3.4 Campi di vacanza per bambini e giovani, incontri di gruppo . . . 17
3.5 Trattamento, consulenza, assistenza a bambini e giovani . . . 17
3.6 Collocamento presso famiglie di accoglienza, accompagnamento familiare . . . 18
3.7 Prestazioni di servizi in materia di adozione . . . 18
3.8 Prestazioni imponibili . . . 18

4 Prestazioni nell'ambito del promovimento della cultura e della formazione dei giovani (art. 21 cpv. 2 n. 10 LIVA) . . . 19

5 Cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario. . . . 19
5.1 Esportazione di beni di sostentamento. . . . 19
5.1.1 Fornitura in territorio svizzero a destinatari della prestazione non contribuenti a scopo d'esportazione . . . 19
5.1.2 Esportazione a scopi di regalo; trasferimento di beni all'estero, da sé o tramite terzi. . . . 20

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

5.1.3 Deduzione dell'imposta precedente sull'acquisto di beni esportati 20
5.2 Acquisto di beni di sostentamento all'estero per l'utilizzo all'estero 21
5.3 Prestazioni di servizi nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario 21
5.3.1 Definizione 21
5.3.2 Luogo della prestazione di servizi in caso di altri progetti di sviluppo internazionali 22

6 Pagamenti dei poteri pubblici 25
6.1 Pagamenti dei poteri pubblici in seguito a rapporto di prestazioni 25
6.2 Sussidi e altri contributi di diritto pubblico 25

7 Messa a disposizione di personale da parte di istituzioni senza scopo lucrativo (art. 21 cpv. 2 n. 12 LIVA). 26

8 Raccolta di fondi 26
8.1 Contributi dei membri 26
8.2 Doni 27
8.3 Sponsorizzazioni 27
8.4 Prestazioni volte a promuovere l'immagine (art. 21 cpv. 2 n. 27 LIVA) 27
8.5 Manifestazioni 28
8.5.1 Definizione 28
8.5.2 Esigenze relative all'istituzione organizzatrice. 28
8.5.3 Esigenze relative all'impiego dei fondi 29
8.5.4 Esigenze relative alla manifestazione 30
8.6 Azioni di spedizione con appelli alla donazione 30
8.7 Vendite in negozi e per corrispondenza 31
8.7.1 Vendite a contanti 31
8.7.2 Vendita per corrispondenza 32
8.8 Negozi di seconda mano 33
8.8.1 Definizione 33
8.8.2 Condizioni per l'esclusione dall'IVA 33
8.8.3 Altri negozi di seconda mano 34

9 Altre prestazioni 35
9.1 Laboratori protetti e centri d'integrazione 35
9.2 Corsi per disoccupati 35
9.3 Internati scolastici e scuole a orario continuato 35
9.4 Trasporto di persone malate, ferite o disabili 36
9.5 Altre prestazioni imponibili rispettivamente escluse dall'imposta. 36
9.5.1 Prestazioni imponibili 36
9.5.2 Prestazioni escluse dall'imposta 37

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

1 In generale

1.1 Prestazioni imponibili

Soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni che contribuenti eseguono sul territorio svizzero dietro controprestazione, fatte salve eccezioni previste dalla LIVA (☞ cifre 1.2 e 1.3).

☞ Ulteriori informazioni su questo tema sono reperibili nell'info IVA "Oggetto dell'imposta".

1.2 Prestazioni escluse dall'imposta, opzione

Nell'articolo 21 capoverso 2 LIVA sono elencate in maniera esaustiva le prestazioni escluse dall'imposta. In che misura è possibile optare per l'imposizione di tali prestazioni escluse dall'imposta è indicato nell'articolo 22 LIVA.

☞ Per ulteriori informazioni concernenti le prestazioni escluse dall'imposta e l'opzione per l'imposizione di tali prestazioni vedi l'info IVA "Oggetto dell'imposta".

Occorre tenere presente che in caso di prestazioni e d'importazione di beni utilizzati per l'esecuzione di prestazioni escluse dall'imposta e per la cui imposizione non si è optato non sussiste alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

☞ Per maggiori dettagli vedi l'info IVA "Deduzione dell'imposta precedente e correzioni della deduzione dell'imposta precedente".

1.3 Flussi di mezzi finanziari non assoggettati all'imposta (non controprestazioni)

I flussi di mezzi finanziari elencati nell'articolo 18 capoverso 2 LIVA non sono considerati controprestazioni e non devono quindi essere imposti.

☞ Ulteriori informazioni in merito si trovano nell'info IVA "Oggetto dell'imposta".

Il contribuente deve ridurre proporzionalmente la propria deduzione dell'imposta precedente se riceve fondi secondo l'articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA. Tutte le altre non controprestazioni indicate all'articolo 18 capoverso 2 LIVA non comportano di principio alcuna riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

☞ I relativi dettagli sono contenuti nelle info IVA "Deduzione dell'imposta precedente e correzioni della deduzione dell'imposta precedente" e "Sussidi e doni".

1.4 Assoggettamento

Le istituzioni di utilità pubblica che realizzano sul territorio svizzero una cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili inferiore a 150 000 franchi sono esentate dall'assoggettamento (art. 10 cpv. 2 lett. c LIVA), sempre che non rinuncino all'esenzione dall'assoggettamento ai sensi dell'articolo 11 LIVA.

☞ Ulteriori informazioni su questo tema sono reperibili nell'info IVA "Assoggettamento".

1.5 Utilità pubblica

Secondo l'articolo 3 lettera j LIVA, le organizzazioni di assistenza e di beneficenza e le istituzioni sociali sono considerate di utilità pubblica se sono adempiute **cumulativamente** le seguenti **condizioni** valide per l'imposta federale diretta ai sensi dell'articolo 56 lettera g LIFD:

- è una persona giuridica che rinuncia alla ripartizione dell'utile netto tra i membri, i soci e gli organi; se la persona giuridica è una società che persegue uno scopo lucrativo, tale rinuncia deve figurare espressamente nello statuto;
- destina irrevocabilmente i suoi mezzi a scopi di utilità pubblica; l'acquisizione e l'amministrazione di importanti partecipazioni in capitale a imprese sono di utilità pubblica se l'interesse al mantenimento dell'impresa è secondario rispetto allo scopo di utilità pubblica e non sono esercitate attività dirigenziali;
- esercita un'attività di interesse generale;
- esercita tale attività in modo disinteressato.

Se un'istituzione beneficia dell'esenzione fiscale ai fini dell'imposta federale diretta, i criteri summenzionati sono considerati adempiuti. Un'eventuale esenzione fiscale unicamente a livello cantonale non è invece sufficiente ai fini dell'adempimento dei citati criteri.

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

1.6 Aliquote forfetarie o aliquote saldo

Per i contribuenti che eseguono sia prestazioni imponibili sia prestazioni escluse dall'imposta rispettivamente realizzano flussi di mezzi finanziari che non soggiacciono all'imposta, la determinazione dell'imposta precedente deducibile può risultare molto complessa. Per questo motivo, a determinate condizioni e su richiesta, è possibile allestire il rendiconto con l'ausilio di aliquote forfetarie o aliquote saldo.

☞ Per maggiori informazioni su questi metodi di rendiconto vedi le info IVA "Aliquote saldo" e "Aliquote forfetarie".

2 Prestazioni in ambito di aiuto e sicurezza sociali

2.1 Principio

Salvo indicazioni di altro tenore, le seguenti regole sono applicabili sia alle istituzioni dei poteri pubblici sia a quelle gestite da privati o da altre istituzioni (p. es. associazioni e fondazioni).

Le prestazioni eseguite da istituzioni di aiuto e sicurezza sociali a persone bisognose (art. 21 cpv. 2 n. 8 LIVA) sono escluse dall'imposta anche se l'istituzione incaricata (in seguito mandante) non le esegue direttamente, bensì incarica un'altra istituzione attiva nell'ambito dell'aiuto e della sicurezza sociali (in seguito mandatario), indennizzandola per questo.

Questa regola si applica se sono adempiute **cumulativamente** le seguenti **condizioni:**

- il mandante che ha il compito iniziale di eseguire prestazioni in ambito sociale è una collettività pubblica (Confederazione, Cantone, Comune);
- il mandato riguarda una prestazione globale (☞ info IVA "Oggetto dell'imposta"); ne fanno pure parte le prestazioni accessorie di per sé imponibili che, per la loro natura, non sono legate al settore sociale e senza le quali il mandato non potrebbe essere eseguito (p. es. prestazioni amministrative e logistiche).

Se tutte le condizioni sono adempiute, le indennità versate dal mandante al mandatario sono escluse dall'imposta.

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

Esempi
Indennità escluse dall'imposta

- *Il Cantone Ticino è tenuto ad avere un centro di accoglienza per tossicomani. Incarica pertanto la società AIUTOX SA di gestire un centro di accoglienza e una mensa per tossicomani. La società ha il compito di curare e assistere i tossicomani nonché di distribuire gratuitamente siringhe a nome proprio. Queste attività sono indennizzate dal Cantone in modo forfetario.*
- *In quanto responsabile dell'assistenza alle vittime di reati, il Cantone Ticino incarica la signora Rossi di aprire un ufficio di consulenza per le vittime di reati e di offrire a proprio nome dei servizi gratuiti (p. es. consulenza, assistenza specialistica). Per questa attività la signora Rossi è indennizzata dal Cantone.*

Se, dal canto suo, il mandatario affida a un terzo l'intero mandato o una parte del medesimo (subappalto), le indennità che versa al terzo sono pure escluse dall'imposta, purché le summenzionate condizioni siano adempiute anche dal terzo incaricato.

Per contro, le prestazioni amministrative o logistiche considerate indipendenti sono sempre imponibili (p. es. pulizia, bucato, servizio di sorveglianza, allestimento di conteggi).

Esempio
Indennità imponibile

- *Il Comune di Biasca gestisce un istituto per persone anziane. Il Comune incarica la fiduciaria ABC di tenere la contabilità e di allestire i rendiconti IVA. Alla società Pulizia SA viene affidato il compito di effettuare i lavori di pulizia dell'istituto. Questi mandatari eseguono prestazioni indipendenti che non sono attribuibili al settore sociale e sono pertanto imponibili.*

In merito ad altri pagamenti dei poteri pubblici imponibili all'aliquota normale vedi la cifra 6.

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

2.2 Assistenza di malati psichici, disabili mentali o fisici in istituti, case di cura, centri di terapia ecc.

Le seguenti regole sono applicabili sia ai soggiorni di lunga durata sia a quelli di breve durata.

Le spiegazioni contenute nel presente capitolo valgono per i seguenti gruppi di persone:

- malati psichici;
- disabili mentali o fisici;
- persone affette da dipendenze o reduci da una cura di disintossicazione in vista del reinserimento.

L'assistenza delle citate persone nonché l'alloggio e il vitto in pensionati, comunità residenziali, centri di terapia ecc. sono esclusi dall'imposta. Lo stesso vale per l'assistenza in centri diurni rispettivamente centri giornalieri che offrono una struttura diurna sorvegliata con possibilità di partecipare a programmi occupazionali. Il medesimo trattamento fiscale è riservato al trasporto di tali persone dal loro domicilio fino all'istituto, nella misura in cui è compreso nel prezzo della pensione rispettivamente nella retta giornaliera forfetaria.

Per contro, se il trasporto è fatturato separatamente, la controprestazione è imponibile all'aliquota normale, salvo qualora trovi applicazione l'articolo 21 capoverso 2 numero 7 LIVA (trasporto di persone malate, ferite o disabili in mezzi di trasporto appositamente attrezzati).

☞ Ulteriori informazioni su questo tema sono reperibili nell'info IVA concernente il settore "Sanità".

Se all'istituto è annesso un laboratorio protetto nel quale lavorano malati psichici, persone disabili o affette da dipendenze sostentati dall'istituto stesso, il vitto fa parte dell'assistenza ed è perciò escluso dall'imposta.

Se i malati psichici, le persone disabili o affette da dipendenze che lavorano nell'istituto abitano all'esterno del pensionato, le prestazioni fatturate loro (p. es. vitto e trasporto) sono imponibili all'aliquota normale. Per quanto riguarda i trasporti si applica anche in questo caso la riserva relativa ai mezzi di trasporto appositamente attrezzati.

☞ Ulteriori informazioni su questo tema sono reperibili nell'info IVA concernente il settore "Sanità".

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

Il vitto al personale incaricato dell'assistenza e agli altri impiegati è imponibile all'aliquota normale.

☞ Maggiori delucidazioni in merito al vitto del personale rispettivamente alla vendita in distributori automatici di alimenti sono contenute nelle info IVA "Quote private" e "Base di calcolo e aliquota d'imposta" nonché nell'info IVA concernente il settore "Albergheria e ristorazione".

La locazione di camere o appartamenti al personale e a praticanti è esclusa dall'imposta. Per contro, le prestazioni supplementari come la pulizia di camere, appartamenti o case, il lavaggio delle lenzuola e simili sono imponibili all'aliquota normale.

Se istituti, comunità residenziali, centri di terapia o centri giornalieri organizzano escursioni e campi vacanza per le persone residenti nelle proprie strutture o da loro assistite durante il giorno, le relative prestazioni sono escluse dall'imposta anche se viene richiesta una controprestazione supplementare.

Le prestazioni eseguite su mandato dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nell'ambito di chiarimenti della capacità lavorativa di persone disabili sono escluse dall'imposta.

2.3 Servizio pasti

La fornitura di pasti pronti **direttamente** ad anziani, disabili e malati (servizio pasti) da parte di organizzazioni **di utilità pubblica e non di utilità pubblica** quali case di riposo, organizzazioni Spitex, ospedali, organizzazioni di assistenza (p. es. Pro Senectute, Esercito della Salvezza e Caritas) è esclusa dall'imposta. Per fornitura di pasti pronti si intende anche la fornitura alle persone in questione di pasti congelati o conservati in contenitori termici.

Per contro, la fornitura di pasti pronti fra due istituzioni simili (p. es. da una casa di riposo a un istituto per disabili) è imponibile all'aliquota ridotta.

☞ Per ulteriori informazioni in merito vedi le info IVA "Oggetto dell'imposta" e "Base di calcolo e aliquote d'imposta".

Sostituita dalle pubblicazioni pasate sul web

2.4 Assistenza e consulenza ad anziani nella loro abitazione

Per le prestazioni eseguite da organizzazioni di cure ai malati e aiuto a domicilio vanno osservate le indicazioni contenute nell'info IVA concernente il settore "Sanità". Se le prestazioni ivi descritte sono eseguite alle stesse condizioni da organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali, queste prestazioni possono essere trattate fiscalmente allo stesso modo.

2.5 Consulenza a persone disabili, malati psichici o persone affette da dipendenze

La consulenza a persone disabili, malati psichici o persone affette da dipendenze (nel cui novero rientrano p. es. anche i beneficiari di assistenza sociale e le persone che soffrono di sovrappeso patologico) in relazione al reinserimento, alla capacità lavorativa e all'autosufficienza ecc. da parte di istituzioni mediche, quali ospedali e cliniche di riabilitazione, organizzazioni per persone disabili e altre organizzazioni di assistenza, è esclusa dall'imposta.

2.6 Assistenza ai senzatetto e alle persone bisognose di protezione

L'assistenza ai senzatetto e alle persone bisognose di protezione, compreso il loro alloggio e vitto in centri di accoglienza e strutture simili, è esclusa dall'imposta.

L'assistenza alle donne e ai loro figli che si trovano in situazioni d'emergenza, compreso il loro alloggio e vitto in centri di accoglienza, è esclusa dall'imposta. Lo stesso trattamento fiscale è riservato all'assistenza a giovani e adulti, compreso il loro alloggio e vitto in apposite unità di crisi.

2.7 Assistenza a persone in esecuzione di pena o in internamento, in istituti d'educazione ecc.

L'assistenza a persone in detenzione preventiva, in esecuzione di pena o in internamento, compreso il loro alloggio e vitto, è esclusa dall'imposta. Ciò vale anche nell'ambito del diritto penale minorile (sentenze di collocamento in istituti d'educazione o istituti d'educazione al lavoro).

Le altre prestazioni di assistenza a persone in istituti d'educazione, istituti d'educazione al lavoro ecc., compreso il loro alloggio e vitto, sono escluse dall'imposta.

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

2.8 Assistenza a persone affette da dipendenze in centri e locali di assistenza

L'assistenza a persone affette da dipendenze, compreso il loro vitto in antenne e locali di iniezione ("Gassenzimmer") ecc., è esclusa dall'imposta.

La somministrazione di metadone, eroina, acido ascorbico ecc. e la consegna di siringhe da parte dei centri e locali di iniezione o da parte di enti sociali, distributori automatici ecc. sono escluse dall'imposta.

2.9 Assistenza a rifugiati e richiedenti l'asilo

L'assistenza a rifugiati e richiedenti l'asilo, compreso il loro alloggio e vitto in appositi centri di accoglienza, è esclusa dall'imposta.

Le altre prestazioni di assistenza e aiuto ai rifugiati in centri di accoglienza per rifugiati, centri di consulenza per problemi interculturali ecc. sono escluse dall'imposta.

3 Prestazioni di assistenza all'infanzia e alla gioventù

3.1 Principio

Le seguenti disposizioni valgono di principio per l'assistenza, l'alloggio e il vitto di bambini e di giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno d'età da parte di apposite istituzioni.

Per la delimitazione fa stato l'anno civile. Il giovane non è considerato 18enne sino alla fine dell'anno in cui compie i 18 anni.

Per assistenza all'infanzia e alla gioventù si intendono prestazioni che servono alla sicurezza e al benessere fisico, intellettuale e morale dei bambini e dei giovani.

Un'organizzazione attiva nell'ambito dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù è considerata un'istituzione appositamente attrezzata anche se queste prestazioni non rappresentano la sua unica attività. Per istituzioni non si intendono soltanto persone giuridiche, ma anche società di persone e persone fisiche.

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

Le prestazioni nell'ambito dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù (art. 21 cpv. 2 n. 9 LIVA) sono escluse dall'imposta anche se l'istituzione incaricata (in seguito mandante) non le esegue direttamente, bensì incarica un'altra istituzione attiva nel campo dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù (in seguito mandatario), indennizzandola per questo.

Questa regola si applica se sono adempiute **cumulativamente** le seguenti **condizioni:**

- il mandante che ha il compito iniziale di eseguire prestazioni nell'ambito dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù è una collettività pubblica (Confederazione, Cantone, Comune);
- il mandato riguarda una prestazione globale (☞ info IVA "Oggetto dell'imposta"); ne fanno pure parte le prestazioni accessorie di per sé imponibili che, per la loro natura, non sono legate all'assistenza all'infanzia e alla gioventù e senza le quali il mandato non potrebbe essere eseguito (p. es. prestazioni amministrative e logistiche).

Se tutte le condizioni sono adempiute, le indennità versate dal mandante al mandatario sono escluse dall'imposta.

Se, dal canto suo, il mandatario affida a un terzo l'intero mandato o una parte del medesimo, le indennità che versa al terzo sono pure escluse dall'imposta, purché le summenzionate condizioni siano adempiute anche dal terzo.

Per contro, le prestazioni amministrative o logistiche considerate indipendenti sono sempre imponibili (p. es. pulizia, bucato, servizio di sorveglianza, allestimento di conteggi).

Esempio
L'autorità di esecuzione delle pene del Cantone Ticino incarica la società KID SA di collocare presso una famiglia d'accoglienza un giovane in una situazione di crisi. La società s'incarica della ricerca e del collocamento del giovane. Essa fattura forfetariamente alle autorità le prestazioni eseguite (in base alla durata del collocamento) e indennizza la famiglia d'accoglienza, considerata esercitante un'attività lucrativa indipendente. La controprestazione versata dall'autorità di esecuzione delle pene alla KID SA è esclusa dall'imposta. Anche l'indennità versata dalla KID SA alla famiglia d'accoglienza è esclusa dall'imposta.

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

3.2 Assistenza a bambini e giovani in asili infantili, orfanotrofi, istituti d'educazione

Le seguenti regole sono applicabili sia ai soggiorni di lunga durata sia a quelli di breve durata.

L'assistenza e l'educazione di bambini e giovani, compreso il loro alloggio e vitto in asili infantili, orfanotrofi, istituti d'educazione ecc., sono escluse dall'imposta.

Ciò vale pure per l'assistenza in appositi centri diurni o centri giornalieri. Il medesimo trattamento fiscale è riservato al trasporto di bambini e giovani dal loro domicilio fino all'istituto, nella misura in cui è compreso nel prezzo della pensione rispettivamente nella retta giornaliera forfetaria. Per contro, se il trasporto è fatturato separatamente, la controprestazione è imponibile all'aliquota normale, salvo qualora trovi applicazione l'articolo 21 capoverso 2 numero 7 LIVA (trasporto di persone malate, ferite o disabili in mezzi di trasporto appositamente attrezzati).

☞ Per informazioni concernenti l'assistenza a persone a partire dal 18° anno d'età, compreso il loro alloggio, vedi le cifre 2.1 segg. e 3.8.

3.3 Assistenza in asili-nido e giardini d'infanzia, pasto di mezzogiorno

L'assistenza a bambini, compreso il loro vitto in asili-nido e giardini d'infanzia, nonché l'assistenza a bambini in famiglie affidatarie, da parte di baby-sitter ecc. sono escluse dall'imposta.

L'assistenza a bambini e giovani durante la pausa di mezzogiorno (cosiddetto pasto di mezzogiorno), compreso il vitto, da parte di famiglie rispettivamente istituti per l'infanzia e la gioventù in caso di assenza dei genitori o in seguito a situazioni familiari difficili è esclusa dall'imposta. È considerato assistenza ai sensi di quanto summenzionato ad esempio l'aiuto nello svolgimento dei compiti di scuola o a risolvere problemi personali, l'organizzazione del tempo libero, la risoluzione di conflitti.

Per contro, il vitto fornito a bambini e giovani in vere e proprie aziende della ristorazione, come ad esempio le mense scolastiche, è imponibile.

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

3.4 Campi di vacanza per bambini e giovani, incontri di gruppo

Le quote di partecipazione a campi di vacanza per bambini e giovani riscosse ad esempio da Gioventù e Sport, scout, "Blauring", "Jungwacht", "Jungschar" ecc. sono escluse dall'imposta.

Le quote di partecipazione a campi di sport e di vacanza o ad attività extrascolastiche (sportive, culturali o di divertimento) **destinate esclusivamente a bambini e giovani** (senza l'accompagnamento di persone adulte a loro vicine) sono parimenti escluse dall'imposta.

Anche incontri di gruppo e gite di gruppo (con assistenza e misure d'accompagnamento) per bambini e giovani (senza l'accompagnamento di persone adulte a loro vicine) che non sono considerati prestazioni di formazione sono esclusi dall'imposta. In questa fattispecie rientrano ad esempio lo yoga, l'aerobica, le uscite a cavallo, le escursioni in montagna, i lavori manuali in laboratori di musei.

Gli incontri di gruppo per bambini con l'accompagnamento di persone adulte facenti parte del loro ambiente familiare (p. es. ginnastica mamma-bambino, genitori-bambino) sono per contro imponibili, salvo che si tratti di prestazioni di formazione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA (p. es. corsi di nuoto o di lingua) oppure di prestazioni escluse dall'imposta in virtù di un altro numero dell'articolo 21 capoverso 2 LIVA.

☞ Spiegazioni generali sulla semplice locazione di case di vacanza e sedi per campi di vacanza sono contenute nelle info IVA concernenti i settori "Albergheria e ristorazione" e "Amministrazione, locazione e vendita di immobili".

3.5 Trattamento, consulenza, assistenza a bambini e giovani

Il trattamento di bambini e giovani da parte di psicoterapeuti, logopedisti, psicologi (psicologi scolastici) e pedagogisti curativi è escluso dall'imposta. Lo stesso vale per l'assistenza a bambini e giovani da parte di infermiere e organizzazioni Spitex (p. es. giocare con bambini, vestire e svestire, nutrire neonati, aiutare a risolvere i compiti di scuola e in caso di problemi scolastici e familiari, nonché offrire misure di integrazione o di accompagnamento).

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

3.6 Collocamento presso famiglie di accoglienza, accompagnamento familiare

Le prestazioni nell'ambito del collocamento di bambini e giovani presso famiglie di accoglienza e dell'accompagnamento familiare su mandato delle collettività pubbliche sono escluse dall'imposta.

3.7 Prestazioni di servizi in materia di adozione

Le prestazioni eseguite da servizi specializzati in materia di adozione (p. es. consulenza e sostegno alle coppie che desiderano adottare un bambino, accompagnamento e sostegno alle madri biologiche) sono imponibili all'aliquota normale.

3.8 Prestazioni imponibili

L'alloggio e il vitto a giovani che hanno già compiuto i 18 anni sono imponibili all'aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero (alloggio con prima colazione) rispettivamente all'aliquota normale (per gli altri pasti).

☞ Ulteriori informazioni in merito all'alloggio sono reperibili nell'info IVA concernente il settore "Albergheria e ristorazione".

Se un giovane a partire dal 18° anno d'età elegge domicilio, domicilio di fatto o soggiorno settimanale all'indirizzo dell'istituzione in questione, solo il vitto (tutti i pasti, inclusa la prima colazione) e le altre prestazioni (p. es. pulizia e rammendo biancheria, pulizia camera) sono imponibili all'aliquota normale. La locazione di camere è esclusa dall'imposta (art. 21 cpv. 2 n. 21 LIVA). Ai fini di una valutazione approssimativa, la quota di locazione esclusa dall'imposta può essere quantificata nel 50 % del prezzo della pensione.

Per la delimitazione fa stato l'anno civile. Il giovane non è considerato 18enne sino alla fine dell'anno in cui compie i 18 anni.

Vi è domicilio, domicilio di fatto o soggiorno settimanale quando:

- il giovane si è annunciato al Comune in qualità di soggiornante settimanale oppure;
- il giovane è sotto tutela (il suo domicilio corrisponde quindi a quello dell'autorità tutoria), ma di fatto abita presso l'istituzione in questione.

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

4 Prestazioni nell'ambito del promovimento della cultura e della formazione dei giovani (art. 21 cpv. 2 n. 10 LIVA)

Le quote di partecipazione versate da persone fino al compimento del 25° anno d'età per l'alloggio, il vitto, l'assistenza e l'insegnamento a un'istituzione d'utilità pubblica nell'ambito di uno scambio di giovani, di uno scambio culturale o di uno scambio di studenti (☞ cifra 1.5) sono escluse dall'imposta in virtù dell'articolo 21 capoverso 2 numero 10 LIVA se il luogo dello scambio si trova in territorio svizzero. Se lo scambio avviene con giovani all'estero, si tratta di una prestazione eseguita all'estero con diritto alla deduzione totale dell'imposta precedente (art. 60 OIVA).

Fanno parte dell'assistenza anche la preparazione al periodo di scambio e la relativa valutazione successiva. Il viaggio di andata e ritorno nonché le eventuali spese d'assicurazione sono considerati prestazioni accessorie alle prestazioni escluse dall'imposta rispettivamente alle prestazioni eseguite all'estero e come tali condividono lo stesso destino fiscale.

5 Cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario

5.1 Esportazione di beni di sostentamento

5.1.1 Fornitura in territorio svizzero a destinatari della prestazione non contribuenti a scopo d'esportazione

Se un'organizzazione di assistenza e di beneficienza o un'istituzione sociale fornisce beni in territorio svizzero a un destinatario della prestazione non contribuente che li esporta direttamente all'estero, le relative entrate sono esenti dall'imposta, a condizione che l'esportazione sia comprovata con documenti conformi (p. es. documento d'esportazione rilasciato dall'AFD).

☞ Ulteriori informazioni su questo tema sono reperibili nell'info IVA "Oggetto dell'imposta".

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

5.1.2 Esportazione a scopi di regalo; trasferimento di beni all'estero, da sé o tramite terzi

Anche il trasferimento di beni all'estero, da sé o tramite terzi, che non è in relazione con una fornitura (art. 23 cpv. 2 n. 4 LIVA) è esente dall'imposta, purché l'esportazione possa essere comprovata. È irrilevante se questi beni all'estero sono utilizzati in proprio dall'organizzazione di assistenza e di beneficenza o dall'istituzione sociale o sono rimessi gratuitamente a scopi di regalo (nessuna correzione della deduzione dell'imposta precedente rispettivamente nessun consumo proprio ai sensi dell'art. 31 LIVA).

5.1.3 Deduzione dell'imposta precedente sull'acquisto di beni esportati

Secondo l'articolo 28 capoverso 1 LIVA, nell'ambito della sua attività imprenditoriale il contribuente può dedurre a titolo d'imposta precedente l'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero fatturatagli, l'imposta sull'acquisto da lui dichiarata e l'imposta sull'importazione da lui versata. Tuttavia, rimangono riservate l'esclusione del diritto alla deduzione dell'imposta precedente giusta l'articolo 29 LIVA e la riduzione della deduzione dell'imposta precedente ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 LIVA.

Per le organizzazioni di assistenza e di beneficenza e le istituzioni sociali ciò significa che i contributi generici e non attribuibili elargiti dai poteri pubblici per beni di sostentamento forniti all'estero a titolo oneroso comportano una corrispondente riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

Le prestazioni escluse dall'imposta comportano una correzione della deduzione dell'imposta precedente sulle spese generali se non si opta rispettivamente non si può optare per l'imposizione (☞ info IVA "Deduzione dell'imposta precedente e correzioni della deduzione dell'imposta precedente"). Per contro, i rimborsi, i contributi e gli aiuti finanziari ricevuti dai poteri pubblici per l'esportazione di beni di sostentamento non comportano alcuna riduzione della deduzione dell'imposta precedente (art. 18 cpv. 2 lett. k in relazione con l'art. 33 LIVA).

Se i poteri pubblici non versano alcun contributo per beni di sostentamento (generi alimentari, vestiti, mobili e altri beni) consegnati all'estero a titolo gratuito, non occorre procedere ad alcuna correzione della deduzione dell'imposta precedente (nessun consumo proprio secondo l'art. 31 LIVA). L'esportazione dei beni di sostentamento deve essere comprovata con documenti conformi.

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

5.2 Acquisto di beni di sostentamento all'estero per l'utilizzo all'estero

Un'organizzazione di assistenza e di beneficenza o un'istituzione sociale che acquista beni all'estero per l'utilizzo all'estero ha la possibilità di depositarli in un deposito franco doganale (☞ info IVA "Oggetto dell'imposta" e "Luogo della prestazione"). La prova dell'entrata e dell'uscita dal deposito franco doganale va apportata con documenti appropriati.

5.3 Prestazioni di servizi nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario

Le prestazioni di servizi nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario sono considerate eseguite nel luogo cui la prestazione di servizi è destinata. Se il luogo si trova all'estero, le corrispondenti prestazioni non sono imponibili (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 8 cpv. 2 lett. g LIVA).

5.3.1 Definizione

Sono considerate prestazioni di servizi nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario quelle eseguite a favore della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) o di altri servizi federali competenti nel quadro delle seguenti disposizioni:

- legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0) e relativa ordinanza del 12 dicembre 1977 (RS 974.01);
- ordinanza dell'11 maggio 1988 concernente il Corpo svizzero di aiuto umanitario (RS 172.211.31);
- ordinanza del 24 ottobre 2001 sull'aiuto in caso di catastrofe all'estero (RS 974.03);
- legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1) e relativa ordinanza del 6 maggio 1992 (RS 974.11);
- ordinanza del 14 agosto 1991 sull'attuazione di programmi e progetti ecologici d'importanza globale nei Paesi in sviluppo (RS 172.018).

Le prestazioni di servizi che, nel quadro di disposizioni di legge paragonabili (leggi e ordinanze), sono eseguite a favore di organizzazioni attive in questo settore con sede o domicilio all'estero costituiscono pure prestazioni di servizi nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario.

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

Le prestazioni nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo si fondano di regola su accordi internazionali.

Se un progetto nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario è subappaltato, in tutto o in parte, a terzi, va osservato quanto segue:

Le indennità che il subappaltatore riceve per l'esecuzione di un progetto all'estero non sono imponibili se quest'ultimo non esegue unicamente lavori amministrativi o logistici.

Esempio
La SECO incarica una società anonima attiva nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario di realizzare un progetto finalizzato alla lotta contro la povertà in una regione dell'America Latina. La società anonima incarica a sua volta una fondazione con sede in territorio svizzero attiva nel campo della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario di effettuare i lavori di ricerca sul posto e di elaborare un progetto. Nel quadro di questo mandato il luogo della prestazione di servizi si trova all'estero (l'indennità non è imponibile). Ciò non vale soltanto per le prestazioni eseguite dalla società anonima, ma anche per quelle eseguite dalla fondazione subappaltatrice.

5.3.2 Luogo della prestazione di servizi in caso di altri progetti di sviluppo internazionali

Per i progetti di sviluppo che non si fondano sui disposti di legge elencati alla cifra 5.3.1 vale quanto segue:

- Se sono eseguite prestazioni di servizi destinate a una regione all'estero, quest'ultima è considerata il luogo delle prestazioni di servizi. Le indennità versate in virtù di contratti di mandato tra i servizi federali e i rispettivi incaricati dei progetti (ed eventuali subappaltatori) non sono imponibili. Ai subappaltatori si applicano le medesime condizioni di cui alla cifra 5.3.1.
- Agli incaricati dei progetti (rispettivamente agli eventuali subappaltatori) si raccomanda di conservare rispettivamente di allestire a titolo di prova il mandato conferito dalla Confederazione (unitamente alla descrizione dettagliata del progetto), eventuali documenti concernenti il conferimento a terzi del mandato nonché i conteggi delle indennità.

Sostituita dalle pubblicazioni pagate sul web

Esempio 1
La SECO incarica un'opera di assistenza con sede in territoro svizzero di elaborare un progetto per la creazione di un sistema sanitario in una città africana. Tale progetto si fonda su un accordo internazionale sottoscritto dalla Svizzera e dallo Stato africano in questione. L'opera di assistenza esegue dapprima alcune ricerche all'estero, poi elabora un progetto in Svizzera e infine assiste i responsabili dello Stato africano nella realizzazione del progetto sul posto. Nel quadro di questo mandato il luogo della prestazione di servizi si trova all'estero e l'indennità versata dalla Confederazione non è imponibile.

Esempio 2
Stessa situazione come nell'esempio 1, tuttavia è stato conferito anche il mandato di fornire nuovi arredamenti a un ospedale africano già esistente e di trasformare un'ala del medesimo. L'opera di assistenza affida tale incarico a fornitori di mobili per ospedali con sede in territorio svizzero e a uno studio d'architettura svizzero. I lavori di trasformazione della costruzione sono eseguiti da artigiani del posto.

Per i fornitori dei mobili ospedalieri la controprestazione è esente dall'imposta, a condizione che sia fornita la prova dell'esportazione (☞ info IVA "Oggetto dell'imposta"). Le prestazioni dello studio d'architettura sono considerate eseguite all'estero e non sono imponibili, siccome il luogo della prestazione di servizi corrisponde al luogo del fondo (☞ info IVA "Luogo della prestazione" e info IVA concernente il settore "Amministrazione, locazione e vendita di immobili").

Esempio 3
La Confederazione incarica una società anonima con sede in territorio svizzero attiva nell'ambito dell'aiuto umanitario di elaborare un progetto finalizzato alla lotta contro la povertà in una regione dell'America Latina. Tale progetto si fonda su un accordo internazionale sottoscritto dalla Svizzera e dal Governo di questa regione dell'America Latina. Per mancanza d'esperienza in questo settore, la società anonima incarica una fondazione con sede in territorio svizzero di effettuare i lavori di ricerca sul posto e di elaborare il progetto. Fra la società anonima e la fondazione viene stipulato un apposito contratto. La società anonima si occupa della sorveglianza del progetto ed è responsabile dello scambio di informazioni fra la Confederazione e il Governo della regione latino-americana in questione.

Nella fattispecie il luogo della prestazione di servizi si trova all'estero. Ciò vale sia per le prestazioni eseguite dalla società anonima sia per quelle della fondazione. L'indennità versata dalla Confederazione e il suo trasferimento parziale alla fondazione non sono imponibili per entrambi i prestatori.

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

Esempio 4
Stessa situazione come nell'esempio 3, tuttavia la società anonima esegue direttamente i lavori di ricerca sul posto e ricorre alla fondazione unicamente per l'elaborazione del progetto. Anche in questo caso il luogo della prestazione di servizi si trova all'estero per entrambi i prestatori e l'indennità non è imponibile.

Esempio 5
Stessa situazione come nell'esempio 3, tuttavia la società anonima esegue direttamente tutti i lavori del progetto e ricorre alla fondazione rispettivamente a uno studio contabile o fiduciario unicamente per i lavori amministrativi richiesti dalla Confederazione (p. es. allestimento di conteggi e documenti, tenuta della contabilità).

In questo caso, per la fondazione rispettivamente per lo studio contabile o fiduciario non si tratta più di prestazioni di servizi nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, bensì di prestazioni di servizi amministrative imponibili all'aliquota normale (luogo della prestazione di servizi in territorio svizzero risp. le condizioni per i subappaltatori non sono adempiute [in casu unicamente lavori amministrativi]).

Contrariamente agli esempi summenzionati occorre osservare che nei contratti di mandato aventi per oggetto soltanto lavori di ricerca sul territorio svizzero e all'estero nel senso di studi di fattibilità (ovvero senza la pianificazione né l'esecuzione di un progetto concreto), il luogo della prestazione di servizi è quello nel quale il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa. Di principio l'indennità versata dalla Confederazione rispettivamente da un'organizzazione svizzera è pertanto imponibile all'aliquota normale.

Vi è un'eccezione soltanto quando simili lavori di ricerca sono eseguiti in virtù di un accordo internazionale sottoscritto dalla Svizzera e dal Governo della regione estera interessata. In questo caso si può presupporre che i lavori di ricerca siano destinati alla regione estera e che il luogo della prestazione di servizi si trovi quindi all'estero. L'indennità versata dalla Confederazione rispettivamente dall'organizzazione incaricata non è imponibile. A titolo di prova si raccomanda di conservare il mandato conferito dalla Confederazione (unitamente alla descrizione dettagliata del progetto), i conteggi delle indennità o una copia dell'accordo fra gli Stati.

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

Nei mandati conferiti nell'ambito dell'aiuto umanitario, come ad esempio in relazione agli interventi all'estero a seguito di catastrofi (p. es. in caso di inondazioni, tsunami, terremoti, eruzioni vulcaniche, intemperie, uragani, carestie e guerre), il luogo della prestazione di servizi si trova all'estero. L'indennità versata dal competente servizio federale rispettivamente dall'organizzazione incaricata non è imponibile. A titolo di prova si raccomanda di conservare il mandato conferito dalla Confederazione (unitamente alla descrizione dell'intervento) e il conteggio dell'indennità.

6 Pagamenti dei poteri pubblici

6.1 Pagamenti dei poteri pubblici in seguito a rapporto di prestazioni

Fatte salve eccezioni previste dalla LIVA (p. es. cifra 2.1), i pagamenti effettuati dai poteri pubblici per prestazioni eseguite sul territorio svizzero da contribuenti soggiacciono all'imposta.

Esempio
Un Cantone incarica un laboratorio protetto di imbustare e spedire le fatture dell'azienda elettrica. Per il laboratorio protetto i pagamenti del Cantone sono imponibili all'aliquota normale.

☞ Maggiori informazioni – in particolare in merito alla delimitazione rispetto a sussidi e altri contributi di diritto pubblico – sono riportate nelle info IVA "Oggetto dell'imposta" e "Sussidi e doni" come pure nell'info IVA concernente il settore "Collettività pubbliche".

6.2 Sussidi e altri contributi di diritto pubblico

In mancanza di prestazioni i sussidi e gli altri contributi di diritto pubblico sono considerati non controprestazioni (art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA). Il ricevimento di tali versamenti comporta tuttavia per il destinatario la riduzione proporzionale della deduzione dell'imposta precedente (art. 33 cpv. 2 LIVA).

☞ Per ulteriori informazioni vedi le info IVA "Oggetto dell'imposta" e "Sussidi e doni" come pure l'info IVA concernente il settore "Collettività pubbliche".

Sostituita dalle pubblicazioni passate sul web

7 Messa a disposizione di personale da parte di istituzioni senza scopo lucrativo (art. 21 cpv. 2 n. 12 LIVA)

È esclusa dall'imposta la messa a disposizione di personale da parte di istituzioni religiose o filosofiche senza scopo lucrativo per la cura dei malati, l'aiuto e la sicurezza sociali, l'assistenza all'infanzia e alla gioventù, l'educazione e l'istruzione, nonché per il culto, la beneficenza e scopi di utilità pubblica.

☞ Ulteriori delucidazioni in merito si trovano nell'info IVA "Oggetto dell'imposta".

8 Raccolta di fondi

8.1 Contributi dei membri

I contributi di **membri attivi** stabiliti in base agli statuti per i quali ogni membro od ogni categoria di membri ha diritto, quale contropartita, alla medesima prestazione (p. es. giornale, ingresso, sconto) sono esclusi dall'imposta (art. 21 cpv. 2 n. 13 LIVA). Le prestazioni acquisite a questo scopo non danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 29 LIVA). L'imposizione volontaria di tali entrate è possibile (art. 22 LIVA).

I contributi di membri passivi e di benefattori ad associazioni o a organizzazioni di utilità pubblica sono equiparati ai doni, i quali non comportano alcuna riduzione della deduzione dell'imposta precedente (art. 3 lett. i LIVA). In questo caso si tratta di persone i cui contributi perseguono in primo luogo il sostegno del beneficiario e non l'ottenimento di una prestazione in contropartita.

☞ Maggiori informazioni sono contenute nelle info IVA "Oggetto dell'imposta" e "Sussidi e doni".

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

8.2 Doni

I doni non sono controprestazioni poiché il donatore non si aspetta rispettivamente non riceve alcuna prestazione dal destinatario. Secondo l'articolo 3 lettera i LIVA si è in presenza di un dono quando sono adempiuti i seguenti criteri:

- la liberalità avviene volontariamente (nessun obbligo legale, nessuna base giuridica);
- la liberalità avviene con l'intento di arricchire il beneficiario;
- il donatore non si aspetta alcuna prestazione ai sensi dell'IVA.

☞ Per ulteriori informazioni su questo tema vedi le info IVA "Sussidi e doni" e "Deduzione dell'imposta precedente e correzioni della deduzione dell'imposta precedente".

8.3 Sponsorizzazioni

Si è in presenza di una prestazione di sponsorizzazione imponibile quando il destinatario della liberalità (p. es. associazione sportiva) esegue quale contropartita una prestazione pubblicitaria a favore dello sponsor. In questo ambito va osservata anche la cifra 8.4 (prestazioni volte a promuovere l'immagine).

☞ Ulteriori informazioni su questo tema sono contenute nell'info IVA "Sussidi e doni".

8.4 Prestazioni volte a promuovere l'immagine (art. 21 cpv. 2 n. 27 LIVA)

Sono escluse dall'imposta le prestazioni di organizzazioni di utilità pubblica (art. 3 lett. j LIVA) volte a promuovere l'immagine di terzi e le prestazioni di terzi volte a promuovere l'immagine di organizzazioni di utilità pubblica. Le prestazioni volte a promuovere l'immagine sono prestazioni che mirano a far conoscere il nome rispettivamente la ragione sociale, l'attività o le prestazioni (prodotti) di organizzazioni di utilità pubblica o di terzi, nella misura in cui non costituiscono doni ai sensi dell'articolo 3 lettera i LIVA. Si tratta tipicamente di prestazioni pubblicitarie (p. es. prestazioni di sponsorizzazione) **che vanno oltre il semplice ringraziamento** (art. 3 lett. i LIVA in caso di doni). Con le prestazioni volte a promuovere l'immagine, l'organizzazione di utilità pubblica o il terzo persegue obiettivi di marketing e comunicazione (public relation).

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

Esempio
La fondazione di utilità pubblica "Terza età" riceve dall'impresa Bernasconi SA 50 000 franchi per l'acquisto di un pulmino. Si pattuisce contrattualmente che sul veicolo verrà apposta la ragione sociale della Bernasconi SA. La fondazione esegue alla Bernasconi SA una prestazione pubblicitaria. La controprestazione di 50 000 franchi è esclusa dall'imposta in virtù dell'articolo 21 capoverso 2 numero 27 LIVA.

☞ Per ulteriori esempi vedi l'info IVA "Oggetto dell'imposta".

8.5 Manifestazioni

8.5.1 Definizione

Una manifestazione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA è un evento occasionale che si svolge quindi non correntemente, bensì una o più volte, ma al massimo sei volte l'anno. Ne fanno parte i seguenti eventi:

- vendite di beneficenza;
- mercatini dell'usato;
- consegna di distintivi o altri beni (p. es. frutta, cioccolata) nell'ambito di azioni di raccolta di fondi sulla strada e porta a porta;
- serate di gala e balli di beneficenza.

Vedi in proposito anche le informazioni contenute nell'info IVA concernente il settore "Sport".

8.5.2 Esigenze relative all'istituzione organizzatrice

L'articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA è applicabile quando l'istituzione esercita una o più delle attività seguenti e i fondi raccolti durante la manifestazione sono destinati a queste attività:

- la cura dei malati (☞ info IVA concernente il settore "Sanità");
- le prestazioni di assistenza, aiuto e sicurezza sociali (☞ cifra 2);
- le prestazioni eseguite da organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura (☞ info IVA concernente il settore "Sanità");
- le prestazioni di assistenza all'infanzia e alla gioventù (☞ cifra 3);
- le prestazioni dello sport non praticato a scopo lucrativo (☞ info IVA concernente il settore "Sport").

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

8.5.3 Esigenze relative all'impiego dei fondi

Le entrate derivanti da simili manifestazioni sono escluse dall'imposta se sono destinate a procurare un aiuto finanziario a queste istituzioni e sono impiegate esclusivamente a loro beneficio. Per contro, se i fondi raccolti sono utilizzati per finanziare attività imponibili, le entrate derivanti da tali manifestazioni sono imponibili all'aliquota determinante.

Dal momento che i fondi raccolti sono impiegati per attività sia imponibili sia escluse dall'imposta, le entrate devono essere ripartite di conseguenza.

Esempi

- *Un istituto per persone disabili organizza una vendita di beneficenza. Le entrate conseguite saranno impiegate per l'acquisto di un nuovo mobilio per il ristorante dell'istituto (aperto anche al pubblico). Il ricavato derivante dalla vendita di beneficenza è imponibile all'aliquota determinante.*
- *Una casa per anziani organizza un mercatino dell'usato. Le entrate conseguite saranno utilizzate per l'acquisto di un nuovo televisore destinato alla sala comune dei residenti. Il ricavato derivante dal mercatino dell'usato è escluso dall'imposta.*

Sulle spese sostenute per l'esecuzione di prestazioni escluse dall'imposta e per la cui imposizione non si è optato non sussiste alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA).

Se il contribuente utilizza beni, parti di essi o prestazioni di servizi al di fuori o nell'ambito della sua attività imprenditoriale sia per prestazioni che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente sia per prestazioni che non vi danno diritto, la deduzione dell'imposta precedente dev'essere corretta proporzionalmente all'utilizzazione (art. 30 cpv. 1 LIVA). Ciò significa che l'istituzione organizzatrice dell'evento può far valere le imposte precedenti sull'acquisto e sui costi legati allo svolgimento della manifestazione soltanto in ragione dell'utilizzazione imponibile.

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

8.5.4 Esigenze relative alla manifestazione

Sono contemplate dall'articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA unicamente le manifestazioni che un'istituzione (☞ cifra 8.5.2) svolge direttamente a proprio nome, ossia apparendo chiaramente quale organizzatrice verso l'esterno.

Esempio
Pubblicazione di una manifestazione
Invito alla vendita di beneficenza di Natale indetta per il 20 dicembre 2010 dal Centro disabili Montebello.

Se più istituzioni (☞ cifra 8.5.2) organizzano congiuntamente una simile manifestazione, tutti i loro nomi devono essere indicati chiaramente.

Le manifestazioni organizzate da terzi il cui ricavato è devoluto interamente o in parte a un'istituzione secondo la cifra 8.5.2 non rientrano nelle operazioni escluse dall'imposta ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA. L'organizzatore deve imporre le prestazioni derivanti da simili manifestazioni all'aliquota determinante.

8.6 Azioni di spedizione con appelli alla donazione

Agli appelli alla donazione sono spesso uniti dei beni. In linea di principio il destinatario è libero di decidere se e quanto vuole pagare per il bene (anche se un prezzo indicativo figura sulla polizza di versamento). In simili azioni vi è pertanto in primo piano l'appello alla donazione. Tutte le entrate sono considerate doni (non controprestazioni) e quindi non sono imponibili.

Le spese sostenute in relazione all'appello alla donazione (acquisto di beni, impresa di spedizione, porto ecc.) danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente se possono essere attribuite direttamente a un'attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell'imposta precedente.

Se i doni sono impiegati sia per un'attività che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente sia per una che non vi dà diritto, l'imposta precedente sulle spese direttamente attribuibili dev'essere corretta proporzionalmente all'utilizzazione.

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

Per l'uso dell'infrastruttura generale non occorre procedere ad alcuna correzione della deduzione dell'imposta precedente.

☞ Maggiori informazioni in merito sono contenute nelle info IVA "Deduzione dell'imposta precedente e correzioni della deduzione dell'imposta precedente" e "Sussidi e doni".

8.7 Vendite in negozi e per corrispondenza

8.7.1 Vendite a contanti

La vendita di cartoline, calendari, immagini, opuscoli, libri, giocattoli e altri beni in negozi è imponibile all'aliquota determinante. Va imposta la totalità della controprestazione ricevuta. Se nel prezzo di vendita è compresa una quota-parte di dono occulta, l'intera controprestazione fatturata al cliente è imponibile all'aliquota determinante. I cosiddetti supplementi per il commercio equo versati a favore di lavoratori del terzo mondo fanno parte della controprestazione (nessuna diminuzione della controprestazione).

Contrariamente alle quote-parte di dono occulte, le quote-parte di dono indicate chiaramente sono considerate non controprestazioni. Per la rispettiva prova, l'AFC raccomanda quanto segue:

- i negozi dovrebbero disporre di casse scanner in grado di di codificare con le corrispondenti aliquote d'imposta l'intero assortimento di merci;
- il cliente dovrebbe essere informato prima dell'acquisto che il prezzo comprende una quota-parte di dono;
- la quota-parte di dono dovrebbe essere definita come tale e indicata separatamente sullo scontrino e per l'importo corrispondente alla quota-parte di dono non vi dovrebbero essere riferimenti all'imposta.

L'AFC raccomanda inoltre di contabilizzare separatamente i doni. L'imposta precedente sull'acquisto di merci può essere dedotta integralmente.

Se nei negozi dotati di casse scanner i clienti pagano volontariamente un importo superiore al prezzo di vendita indicato sullo scontrino (p. es. contributi in una cassa per offerte), si tratta ugualmente di doni. Anche in questo caso è consigliabile contabilizzare questi importi su un conto doni separato (p. es. conto "Doni a contanti nel negozio").

☞ Per informazioni in merito alla riduzione della deduzione dell'imposta precedente vedi l'info IVA "Deduzione dell'imposta precedente e correzioni della deduzione dell'imposta precedente".

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

Esempio
Scontrino di cassa

Shop xx, Bissone		
N.IVA 999 999		
Cartoline	*10.00*	*7,6 %*
Dono	*10.00*	*0,0 %*
	20.00	
Libro	*20.00*	*2,4 %*
Dono	*20.00*	*0,0 %*
	40.00	
Totale	***60.00***	
IVA	*7,6 %*	*0.71*
	2,4 %	*0.47*
		1.18

8.7.2 Vendita per corrispondenza

La vendita di beni per corrispondenza è imponibile all'aliquota determinante. Va imposta la totalità della controprestazione ricevuta. Se nel prezzo di vendita è compresa una quota-parte di dono occulta, l'intera controprestazione fatturata al cliente è imponibile all'aliquota determinante. I cosiddetti supplementi per il commercio equo versati a favore di lavoratori del terzo mondo fanno parte della controprestazione (nessuna diminuzione della controprestazione).

Se la quota-parte di dono è indicata separatamente nella fattura al cliente, senza alcun riferimento all'IVA, si tratta di doni e le spiegazioni indicate alla cifra 8.7.1 si applicano per analogia.

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

Se nell'ambito delle ordinazioni (scritte) è possibile fare doni, nel senso che oltre al prezzo di acquisto il cliente può versare spontaneamente un contributo di sostegno, vale quanto segue:

- se nella contabilità il prezzo di vendita (p. es. prezzo di catalogo) e il dono supplementare versato sono contabilizzati separatamente, solo il prezzo di vendita ufficiale dei beni va imposto all'aliquota determinante; la ripartizione va effettuata in base alle fatture o alle polizze di versamento conservate;
- un'altra variante per la distinzione dei doni consiste nello spedire, oltre alla polizza di versamento per il pagamento dei beni, una polizza di versamento supplementare per il dono, intestata a un conto speciale doni.

Si raccomanda di contabilizzare su conti separati la cifra d'affari realizzata con la vendita delle merci e i doni. L'imposta precedente sull'acquisto di merci può essere dedotta integralmente.

☞ Per maggiori informazioni vedi l'info IVA "Deduzione dell'imposta precedente e correzioni della deduzione dell'imposta precedente".

8.8 Negozi di seconda mano

8.8.1 Definizione

Si considerano negozi di seconda mano ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA le installazioni fisse (p. es. negozi, boutique) la cui cifra d'affari realizzata con la vendita di beni usati o nuovi ricevuti gratuitamente rappresenta più del 50 % della cifra d'affari complessiva.

8.8.2 Condizioni per l'esclusione dall'IVA

L'articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA è applicabile ai negozi di seconda mano gestiti da un'istituzione di assistenza, aiuto e sicurezza sociali (☞ cifra 2).

Le cifre d'affari realizzate da istituzioni di assistenza, aiuto e sicurezza sociali attraverso negozi di seconda mano, ossia con la vendita di beni usati o nuovi ricevuti gratuitamente, sono escluse dall'imposta se il corrispondente ricavato va esclusivamente a beneficio dell'istituzione in questione. In merito all'opzione per l'imposizione di prestazioni escluse dall'imposta vedi l'info IVA "Oggetto dell'imposta".

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

Per contro, la vendita di beni nuovi acquistati a titolo oneroso è sempre imponibile all'aliquota determinante.

Esempio
Un'organizzazione sociale gestisce un negozio di seconda mano, un centro terapeutico per persone affette da dipendenze e un centro per vacanze. Non svolge altre attività.

Il centro per vacanze lavora a copertura dei costi (profit center). Le entrate del negozio di seconda mano sono impiegate, unitamente a quelle del centro terapeutico (rette delle pensioni), per coprire i costi generali e i costi del centro terapeutico. Di conseguenza, il ricavato realizzato dal negozio di seconda mano va a beneficio del centro terapeutico (☞ istituzione di assistenza, aiuto e sicurezza sociali secondo la cifra 2) ed è pertanto escluso dall'imposta.

Nella fatturazione delle prestazioni effettuate dal negozio di seconda mano non può perciò figurare alcun riferimento all'imposta.

8.8.3 Altri negozi di seconda mano

La vendita di beni in negozi di seconda mano che **non** sono gestiti da istituzioni di assistenza, aiuto e sicurezza sociali è imponibile all'aliquota determinante anche se il ricavato realizzato da simili negozi di seconda mano va integralmente o parzialmente a beneficio di un'istituzione di assistenza, aiuto e sicurezza sociali.

Se acquistano senza IVA un bene mobile usato e accertabile per la fornitura sul territorio svizzero, tali negozi di seconda mano hanno la possibilità di procedere a una deduzione dell'imposta precedente fittizia sul prezzo d'acquisto (art. 28 cpv. 3 LIVA).

☞ Maggiori informazioni in merito alla deduzione dell'imposta precedente fittizia sono contenute nell'info IVA "Deduzione dell'imposta precedente e correzioni della deduzione dell'imposta precedente".

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

9 Altre prestazioni

9.1 Laboratori protetti e centri d'integrazione

La vendita in negozi, per corrispondenza ecc. di beni realizzati in laboratori protetti o in centri d'integrazione è imponibile all'aliquota determinante.

Se questi beni sono venduti in occasione di manifestazioni, va osservata la cifra 8.5.

Le prestazioni di servizi eseguite a terzi da laboratori protetti o centri d'integrazione sono imponibili all'aliquota normale (p. es. prestazioni di spedizione, prestazioni EED).

9.2 Corsi per disoccupati

Sono esclusi dall'imposta non soltanto i corsi per disoccupati, ma anche i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro finanziati dai poteri pubblici nell'ambito di un mandato di prestazione. Scopo di tali provvedimenti è migliorare la capacità di collocamento e la reintegrazione professionale di disoccupati oppure di assicurati a rischio disoccupazione. Sono considerate provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, oltre alle prestazioni di formazione tipiche (p. es. corsi sulle modalità di candidatura), anche altre prestazioni di sostegno alla ricerca di un impiego che aiutano e accompagnano concretamente la persona disoccupata (p. es. coaching individuale, stage formativi e professionali) o forniscono una consulenza in merito ad altre possibilità occupazionali.

9.3 Internati scolastici e scuole a orario continuato

L'internato è caratterizzato dall'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- prestazioni di formazione;
- prestazioni della ristorazione;
- prestazioni del settore alberghiero rispettivamente locazione.

Le prestazioni di formazione sono escluse dall'imposta, mentre le prestazioni della ristorazione soggiacciono all'imposta. L'alloggio è imponibile all'aliquota speciale, salvo in caso di locazione esclusa dall'imposta. Le prestazioni di scuole a orario continuato sono trattate in modo analogo.

☞ Per maggiori dettagli in merito agli internati scolastici e alle scuole a orario continuato vedi l'info IVA concernente il settore "Formazione".

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

9.4 Trasporto di persone malate, ferite o disabili

Il trasporto di persone malate, ferite o disabili in mezzi di trasporto appositamente attrezzati è escluso dall'imposta (art. 21 cpv. 2 n. 7 LIVA).

☞ Ulteriori informazioni su questo tema sono reperibili nell'info IVA concernente il settore "Sanità".

9.5 Altre prestazioni imponibili rispettivamente escluse dall'imposta

9.5.1 Prestazioni imponibili

Fra queste figurano ad esempio:

- la tenuta di un registro dei donatori di midollo osseo;
- la controprestazione per la consultazione e l'utilizzazione di informazioni;
- la consulenza professionale e scolastica;
- le prestazioni della ristorazione e del settore alberghiero, ove la controprestazione per l'alloggio, compresa la prima colazione, è imponibile all'aliquota speciale, mentre il vitto restante è imponibile all'aliquota normale (☞ info IVA concernente il settore "Albergheria e ristorazione");
- l'alloggio e il vitto in relazione a corsi, soggiorni in case di convalescenza o di vacanza, la locazione di appartamenti di vacanza ecc. (per informazioni sulle aliquote d'imposta applicabili ☞ info IVA concernenti i settori "Albergheria e ristorazione" e "Formazione");
- la locazione di sale e locali per corsi, seminari e conferenze nella misura in cui le cifre d'affari realizzate da un'organizzazione di assistenza e di beneficenza o un'istituzione sociale con prestazioni del settore alberghiero e della ristorazione superano il 10 % della cifra d'affari complessiva;
- la fornitura di vestiti nell'ambito di apposite azioni di raccolta di indumenti; l'istituzione che effettua l'azione è quella menzionata sui corrispondenti sacchi (☞ esportazione: cifra 5.1.2);
- la locazione di apparecchi di chiamata d'emergenza, letti d'ospedale, stampelle e altri mezzi ausiliari (☞ info IVA concernente il settore "Sanità").

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

9.5.2 Prestazioni escluse dall'imposta

Fra queste figurano ad esempio:

- l'insegnamento, la formazione, le lezioni e i corsi (☞ info IVA concernente il settore "Formazione");
- la locazione di appartamenti o camere al personale (incl. ausiliari e praticanti);
- la fornitura di sangue umano completo e gli esami del sangue a scopi diagnostici per medici e ospedali nell'ambito della medicina umana (☞ info IVA concernente il settore "Sanità");
- la fornitura di prodotti provenienti dalla propria azienda agricola, forestale od orticola nonché di bestiame (☞ info IVA concernente il settore "Produzione naturale e attività affini").

In merito all'opzione per l'imposizione di prestazioni escluse dall'imposta vedi l'info IVA "Oggetto dell'imposta".

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

Sostituita
dalle pubblicazioni
basate sul web

Sostituita
dalle pubblicazioni
basate sul web

Competenze

L'**Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)** è competente per

- la riscossione dell'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero;

- la riscossione dell'imposta sull'acquisto di prestazioni eseguite da imprese con sede all'estero.

L'**Amministrazione federale delle dogane (AFD)** è competente per

- la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni.

Le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti.

Potete raggiungere la Divisione principale IVA come segue:

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: mwst.webteam@estv.admin.ch
Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e, se disponibile, il vostro N.IVA.

Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:

- in forma elettronica tramite internet:
  www.estv.admin.ch (Webcode: d_03603_it)

- in forma cartacea: **Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL**
  Distribuzione pubblicazioni
  Stampati IVA
  3003 Berna

  www.bundespublikationen.admin.ch

Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web